

REGOLAMENTO (CEE) N. 3521/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 518/79 relativo alla registrazione delle esportazioni di impianti industriali completi nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3367/87⁽²⁾, in particolare gli articoli 21 e 33,

vista la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento⁽³⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 518/79 della Commissione⁽⁵⁾ fa riferimento, in diverse disposizioni, alla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale (NCCD) ed alla nomenclatura delle merci per le statistiche nel commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe); che, a partire dal 1° gennaio 1988, la NCCD deve essere sostituita, nella struttura delle nomenclature comunitarie, dal sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (SA) e la Nimexe deve essere sostituita dalla nomenclatura tariffaria e statistica combinata (NC);

considerando che la procedura semplificata di dichiarazione, istituita per l'esportazione di impianti industriali completi mediante regolamento (CEE) n. 518/79, poggia sull'utilizzazione di rubriche di raggruppamento per impianti industriali completi, caratterizzate da uno speciale codice a 6 cifre, applicabili a taluni capitoli della Nimexe; che, per i capitoli corrispondenti della nomenclatura combinata, occorre passare ad un codice a 8 cifre; che è opportuno raggruppare le sottovoci di raggruppamento per impianti industriali completi della nomenclatura combinata in uno dei capitoli riservati dal sistema

armonizzato agli impieghi particolari delle parti contraenti alla convenzione succitata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 518/79 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1 il testo che figura dopo le parole «... che rientrano in voci diverse» e termina con le parole «...», in appresso denominato NCCD è sostituito dal testo seguente: «nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci, in appresso denominata nomenclatura del sistema armonizzato».

2. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

** Articolo 4*

1. Nel capitolo 98 della nomenclatura combinata, per quanto riguarda i capitoli 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 e 94, vengono create sottovoci di raggruppamento per impianti industriali completi a livello di ciascuno di detti capitoli e di ciascuna delle voci della nomenclatura del sistema armonizzato di cui si compongono.

La Commissione può autorizzare lo Stato membro che ne faccia richiesta a creare nel capitolo 98 sottovoci di raggruppamento per impianti industriali completi per quanto concerne altri capitoli della nomenclatura combinata. La Commissione rende nota tale autorizzazione agli altri Stati membri.

2. I componenti che rientrano in un capitolo determinato vanno classificati nella sottovoce di raggruppamento del capitolo 98 che riguarda tale capitolo, a meno che il servizio competente di cui all'articolo 7 non li classifichi obbligatoriamente nel capitolo 98 alle sottovoci di raggruppamento idonee a livello della voce della nomenclatura del sistema armonizzato ovvero applichi il disposto del paragrafo 3,

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1979, pag. 10.